

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2107

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1990

Integrazione all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente il divieto di trasportare materiale radioattivo contemporaneamente al trasporto di passeggeri

COLLEGHI SENATORI. - La vicenda dell'energia nucleare ha avuto, dopo i risultati del *referendum*, sviluppi che qualche anno fa era impensabile sperare. Ma se da una parte l'atomo pare avviarsi ad uscire dalla scena energetica, ancora enormi appaiono le questioni relative ai rischi di contaminazioni radioattive. L'industria nucleare insomma è ancora fortemente attiva, e continua a porre problemi, che sono ogni giorno al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Tutti i paesi del mondo sembrano volere l'utilizzo sfrenato di sistemi e materiali radioattivi, ma nessun paese del mondo appare disposto poi a tenersi le scorie. Inizia così una girandola di viaggi spesso assolutamente al di fuori di qualsiasi controllo.

Una risposta ai trasporti di materiali radioattivi, delle scorie e dei rifiuti tossici e nocivi, gli ecologisti la danno continuamente attraverso le denunce, le iniziative locali e nazionali, le interrogazioni e interpellanze al Governo, nonchè attraverso iniziative di disegni di legge, in preparazione. Ciò che oggi però preme sottolineare è l'adozione immediata di una misura che si basi su criteri di sicurezza, o più semplicemente di buon senso. È di poche settimane fa, la notizia che a treni per passeggeri sono stati agganciati vagoni per il trasporto di sostanze radioattive. Alcuni giornali hanno anche pubblicato che il traffico di questi materiali avverrebbe anche su mezzi aeromobili.

Sembrirebbe una follia. Contraria a qualsiasi norma giuridica. E invece ci siamo

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accorti che la legislazione italiana in materia di trasporto di materiali radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860, decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, n. 1285, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, n. 1303, legge 10 luglio 1970, n. 579, legge 12 febbraio 1974, n. 109, decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 febbraio 1976, legge 7 agosto 1982, n. 704) non pone alcun esplicito divieto in tal senso. A nostro avviso, il divieto sarebbe implicitamente posto dall'articolo 32 della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 41 della stessa, secondo cui l'iniziativa economica

non può svolgersi in contrasto con la sicurezza dei cittadini. Basterebbe in sostanza una semplice circolare del Ministro dell'industria per chiarirlo. In attesa di un provvedimento amministrativo, però, non è ammissibile che il Parlamento rimanga inerte, non assumendosi le proprie responsabilità. Il trasporto di sostanze radioattive sui treni, sugli aerei e sulle navi con passeggeri potrebbe continuare.

Ed è per tutto ciò che si propone l'approvazione di una legge dello Stato che vieti in modo tassativo il trasporto di materiali radioattivi contemporaneamente a quello di passeggeri. Tale divieto è stabilito nell'articolo 1 del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È in ogni caso vietato il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive, in qualsiasi quantità, su vettori terrestri, aerei e marittimi contemporaneamente al trasporto di passeggeri».